

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 567

Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

05/05/2024 - 05:07

Indice

1. DDL S. 567 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 567	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	10
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 04/07/2023	11
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/07/2023	16
1.4. Trattazione in consultiva	26
1.4.1. Sedute	27
1.4.2. Resoconti sommari	28
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	29
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 28 (ant., Sottocomm. pareri) del 26/07/2023	30
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	31
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 108 (pom.) del 01/08/2023	32
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 10/01/2024	38

1. DDL S. 567 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 567

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 567

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBONI , DELLA PORTA , RASTRELLI , BERRINO , SPINELLI , FALLUCCHI , FAROLFI , AMBROGIO , ZEDDA , MARCHESCHI , IANNONE , BARCAIUOLO , MANCINI , TUBETTI , SILVESTRONI , MAFFONI , SALVITTI , ZULLO , ANCOROTTI , SATTA , DE PRIAMO , DE CARLO , BUCALO , RUSSO , SIGISMONDI , MATERA , ORSOMARSO , NOCCO , NASTRI e TERZI DI SANT'AGATA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2023

Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ripropone un'iniziativa legislativa presentata nel corso della precedente legislatura dal gruppo di Fratelli d'Italia. L'allora Presidente del Senato, valutando le finalità delle disposizioni, in base all'articolo 36 del Regolamento, assegnò in data 23 marzo 2022 il provvedimento alla Commissione giustizia, in sede redigente. Il disegno di legge non ebbe purtroppo un prosieguo e le criticità alle quali intendeva porre rimedio permangono.

Dal 2020 si sono succedute situazioni di crisi internazionali che hanno influito, e continuano ad influire, sulla situazione socio-economica degli Stati. L'allerta sanitaria internazionale per il COVID-19 e la crisi nelle relazioni russo-ucraine, con il conflitto armato in essere, si sono succedute nel tempo senza soluzione di continuità. Ciò ha determinato articolati e complessi problemi da risolvere, tra questi un aumento della percentuale di poveri, crisi di impresa, aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e in generale dei prodotti.

La crisi economica derivante da queste situazioni ha impattato sulle professioni - oltre che per l'aumentare dei costi e degli oneri, anche fiscali, legati all'attività professionale - con una progressiva crescita degli insoluti, che colpiscono con sempre maggior incidenza i piccoli e medi professionisti. Tutti gli indicatori dimostrano che oggi i professionisti sono titolari di redditi spesso inferiori a quelli percepiti dai lavoratori dipendenti inquadrati nei livelli più bassi della contrattazione collettiva. Non può tacersi come questo stato di crisi e di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti sia imputabile anche a scelte politiche passate che, nel nome di un principio di libera concorrenza, hanno inciso nel mercato delle prestazioni professionali, rendendo la figura del professionista indifesa ed alla totale mercé delle più spietate logiche di mercato senza preservare la garanzia di un'attività professionale libera ed indipendente da attuare anche attraverso la tutela di una prestazione professionale il cui compenso non sia soggetto in assoluto alla sola logica del massimo ribasso. Anche per queste ragioni, il mancato pagamento del compenso professionale da parte del cliente è oramai diventato un elemento che incide gravemente sul reddito di molti professionisti, i quali spesso, in assenza di liquidità, sono costretti a rinunciare al recupero del credito a causa dei costi che la procedura comporta e che non sono sostenibili per le fasce reddituali più basse del mondo professionale. Il fenomeno sopra descritto sta assumendo proporzioni epidemiche, ed è certamente una delle principali cause dell'indigenza in cui ormai versano centinaia di migliaia di professionisti e le loro famiglie, dato che il compenso per il professionista ha la stessa funzione della retribuzione per il lavoratore dipendente: quella di garantire la sopravvivenza del lavoratore.

Peraltro, il mancato pagamento del compenso professionale produce pure un danno all'erario, giacché

per i professionisti vige il principio di cassa, ossia il reddito è costituito dai compensi effettivamente percepiti nel periodo d'imposta, detratte le spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione (articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986): pertanto il mancato pagamento di un compenso professionale, si traduce, per lo Stato, in mancata percezione del relativo onere fiscale, costituito da IVA, imposta IRPEF ed eventuale ritenuta d'acconto. Ne consegue che il recupero del credito del professionista è interesse non solo del lavoratore, ma anche della collettività, e deve quindi essere sostenuto ed incentivato.

Una misura che aiuterebbe non poco i professionisti nella tutela delle loro ragioni (ed anche di quelle dell'erario) consiste nell'estendere alle procedure giudiziali aventi ad oggetto il recupero del credito costituito da compenso professionale il regime fiscale agevolato previsto per le controversie individuali di lavoro. In queste ultime, come è noto, vige il principio di gratuità delle spese processuali (articolo unico della legge n. 319 del 1958, come sostituito dall'articolo 10 della legge n. 533 del 1973), salvo che per l'onere di pagamento del contributo unificato (introdotto nel 2011 anche per tali controversie), il quale contributo tuttavia è dovuto nella misura della metà rispetto a quello previsto per le cause ordinarie, ed in ogni caso persiste l'esenzione nei confronti di coloro che risultino essere titolari di un reddito (lordo e familiare) inferiore al triplo del limite fissato per l'accesso al gratuito patrocinio (si veda l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

Non vi è alcuna ragione, infatti, per non estendere le esenzioni dal pagamento delle spese processuali e le riduzioni delle medesime spese previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito relativo a compensi professionali, giacché soccorre la medesima *ratio*: un principio di tutela del lavoro, che non deve essere ostacolato da oneri di natura economica. Infatti la Costituzione riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica ed un diritto essenziale della persona, che anche tramite esso consegue libertà, dignità e riconoscimento sociale (articoli 1, 4 e 35 e seguenti); nella nozione di « lavoro » deve senz'altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo, di cui i professionisti sono fondamentale espressione; è indubbio che il compenso per il professionista svolge la medesima funzione della retribuzione per il lavoro subordinato: garantisce il sostentamento della persona, la sua libertà, la sua dignità. La natura prevalentemente personale dell'esercizio della professione, peraltro, conferma la natura e funzione del compenso nei termini esplicitati, tant'è che la giurisprudenza prevalente riconosce come vigente il principio di « equità del compenso professionale », presidiato nel lavoro subordinato dall'articolo 36 della Costituzione.

Tale misura si rende tanto più necessaria, se si considera che nell'attuale contesto economico e sociale, i professionisti sono lavoratori deboli, in quanto privi di adeguati strumenti di sostegno al reddito (nonché di minimi tariffari a cui ancorare la tutela del l'attuazione del principio dell'equità del compenso professionale sopra menzionato). Peraltro, il professionista recuperando il credito legato al suo compenso professionale, agisce per il recupero anche degli oneri fiscali gravanti sul compenso medesimo, quali l'IVA e l'eventuale ritenuta d'acconto, ed inoltre, conseguendo soddisfazione del diritto, l'importo recuperato va ad aumentare il patrimonio fiscalmente imponibile del professionista stesso, così realizzando un beneficio all'intera collettività.

Quest'ultima considerazione, proiettata in prospettiva di ampio respiro, può paralizzare la prevedibile eccezione alla presente proposta, legata al fatto che la stessa cagionerebbe un minor introito per l'erario: infatti, da un lato gli introiti degli oneri fiscali sul compenso professionale risultano prevedibilmente maggiori rispetto alle spese di giustizia connesse al recupero del credito medesimo, e dall'altro lato il fenomeno diffuso di rinuncia del recupero del credito professionale (legato spesso alle spese di giustizia, troppo alte) cagiona all'erario la doppia perdita, dovuta alla mancata riscossione sia degli oneri fiscali sul credito sia delle spese di giustizia.

Il fenomeno descritto si rivela tanto più fondato, laddove si considera che il compenso professionale spesso consiste in somme modeste, che quindi hanno una buona probabilità di essere recuperate e di garantire così un afflusso nelle casse dell'erario del correlato prelievo di cui all'aliquota di competenza. Pertanto, lo Stato ha tutto l'interesse ad incentivare il recupero del credito professionale e l'esenzione

dalle spese di giustizia è solo apparentemente uno svantaggio per le le finanze dell'erario, in quanto ben maggiori (in termini economici) sono le convenienze che derivano dall'esito proficuo della procedura, esito come si è detto, probabile data l'esiguità delle somme da recuperare.

Con il presente disegno di legge, dunque, si propone venga esteso il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio, entro la competenza di valore del giudice di pace.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 1-*bis*, dopo le parole: « rapporti di pubblico impiego » sono inserite le seguenti: « o per quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio, »;
- b) all'articolo 13, comma 3, dopo le parole: « rapporti di pubblico impiego » sono inserite le seguenti: « o per quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio ».

2. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, dopo le parole: « rapporti di pubblico impiego, » sono inserite le seguenti: « gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi a oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio e ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale, e l'avvocato Riccardo Lanzo, esperto in social network.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizioni del Direttore della Polizia Postale e di un esperto in social network

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del Direttore della Polizia Postale, dottor Ivano Gabrielli, e di un avvocato esperto in *social network*, avvocato Riccardo Lanzo.

Interviene il dottor Ivano GABRIELLI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [RASTRELLI](#) (FdI) e [VERINI](#) (PD-IDP), ai quali replica il dottor GABRIELLI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Gabrielli per il suo intervento.

Interviene quindi l'avvocato Riccardo LANZO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (FdI), [BAZOLI](#) (PD-IDP) e il [PRESIDENTE](#) (FdI), ai quali replica l'avvocato LANZO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Lanzo per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Il [PRESIDENTE](#) constatato che non vi sono iscritti a parlare nell'ambito del dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo, propone pertanto di rinviare il seguito della procedura informativa alla seduta già convocata per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Discussione e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, che si propone di estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti - non superiori a 5.000 euro - riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Più nel dettaglio il provvedimento consta di un solo articolo, il quale apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TU spese di giustizia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del TU spese di giustizia, per estendere il regime agevolato già contemplato con riguardo alle cause di lavoro e previdenza, anche alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

L'articolo 9, comma 1-*bis* del TU spese di giustizia disciplina - occorre rammentare - il contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e in quelle individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego. Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo TU (tale importo è attualmente pari a euro 12.838,01 e quindi al di sotto della soglia di reddito di euro 38.514,03 i procedimenti in questione sono esenti dal contributo unificato).

Al di sopra di tale soglia di esenzione: per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 43 (*ex* articolo 13, comma 1, lettera *a*) TU spese di giustizia); per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto della metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (*ex* articolo 13, comma 3 TU spese di giustizia).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 13, comma 3 del TU spese di giustizia, inserendo fra le controversie per le quali è previsto una riduzione della metà del contributo unificato anche quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Da ultimo il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo unico della legge n. 319 del 1958, estendendo anche agli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali non superiori a 5.000 euro, l'esonero da ogni spesa e tassa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659, 710, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 233 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 233 che reca una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari. Anche questa proposta, pertanto, come le altre già all'esame della Commissione, è diretta a ridefinire gli assetti territoriali degli uffici giudiziari e riattivare alcune sedi soppresse; diversamente dagli altri disegni di legge, tuttavia, non modifica direttamente il decreto legislativo n. 155 del 2012.

Nella relazione illustrativa si sottolinea la necessità dell'intervento normativo proposto segnalando che nell'attuazione pratica la riduzione quantitativa dei tribunali operata con il citato decreto legislativo n. 155 ha comportato una lesione del principio di prossimità della giustizia, poiché la riforma non ha tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento - anche in ragione dell'assenza di infrastrutture viarie o ferroviarie adeguate - ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 prevede che, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di un ulteriore principio e criterio direttivo consistente nel valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento.

Il successivo comma 2 indica ulteriori specifici criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che tengono conto delle specificità dei diversi contesti territoriali in cui riattivare i tribunali soppressi. Nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, il legislatore delegato è chiamato a valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppressi, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, oppure di riattivare una o più sedi di tribunali soppressi come sezioni distaccate tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva (comma 2, lettera *a*). Nei contesti provinciali caratterizzati invece da una elevata concentrazione di imprese, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'ottenimento di risultati efficaci, equi e prevedibili anche in relazione ai carichi di lavoro e al relativo tasso di smaltimento, il Governo è chiamato a valutare, nell'esercizio della delega,

l'opportunità di riattivazione di sedi tribunali soppresse, tenuto anche conto dell'edilizia giudiziaria già esistente (comma 2, lettera *b*).

La lettera *c*) del comma 2 delega inoltre il Governo a prevedere una disciplina transitoria al fine di escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.

Il comma 3 dell'articolo unico disciplina le procedure per l'esercizio della delega, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi; in ogni caso il Governo, con la medesima procedura, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (*cf.* comma 4)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 233 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), rimarcando l'opportunità di congiungere anche l'esame del disegno di legge n. 698, d'iniziativa della senatrice Bizzotto e di altri e relativo all'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione prospettata dalla senatrice Stefani potrà essere approfondita in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli e ripropone il testo unificato adottato nella XVIII Legislatura dalla 10a Commissione per i disegni di legge nn. 169 e 739.

Gli articoli che recano disposizioni che presentano specifici profili di competenza della 2a Commissione sono l'articolo 2 e l'articolo 17.

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca al comma 1 la definizione di «pane» inteso come prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata utilizzando il lievito di cui al successivo articolo 9; il comma 2 individua le diverse denominazioni aggiuntive del pane, suddividendolo in «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre». I commi da 3 ad 8 individuano invece una serie di prescrizioni aggiuntive e divieti per l'utilizzo delle diverse denominazioni, al fine di assicurare una corretta informazione al consumatore ed evitare che questi possa essere tratto in inganno. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 del provvedimento, il comma 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 salvo che il fatto costituisca reato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

L'articolo 17 del disegno di legge prevede invece che la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del disegno di legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano anche i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative ulteriori stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per la violazione delle disposizioni del disegno di legge medesimo, ad esclusione delle sanzioni amministrative previste dal citato articolo 2. È previsto infatti, dal successivo articolo 18, che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi contenuti nella proposta di legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e che le disposizioni della legge stessa si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

Interviene, ai sensi, dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 luglio.

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professor Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Interviene il professor Pasquale STANZIONE, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori SISLER (FdI), RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE ai quali replica il professor STANZIONE.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Stanzione per il suo intervento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 luglio.

Interviene nel dibattito preliminare alla stesura del documento finale dell'indagine a nome del suo Gruppo, la senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) che sottolineando l'ampiezza e l'interesse delle audizioni svolte, dalle quali è stato possibile ricavare moltissimi elementi informativi, rileva, anzitutto come da molti auditi siano state segnalate lacune normative nel complesso sistema delle intercettazioni. In primo luogo quella del sequestro di *smartphone* e *computer* che, non rientrando nel codice di rito nella

normativa sulle intercettazioni possono essere sequestrati senza le garanzie previste, invece, per le comunicazioni telefoniche o ambientali. In questo settore, lo sviluppo tecnologico ha infatti cambiato i connotati del concetto di comunicazione e all'interno di questi dispositivi si trovano ormai moltissime informazioni che, appunto, con la comunicazione hanno una stretta connessione e di cui va tenuto conto. Altro tema sottolineato in molte audizioni è l'utilizzo dell'archivio delle intercettazioni anche per la custodia di dati telematici rilevati a altri strumenti. Altresì è stata sottolineata la necessità di migliorare la procedura per l'individuazione dei dati rilevanti a fini processuali e dei dati che invece debbono rimanere riservati in quanto privi di rilievo processuale. Una questione sulla quale il documento si dovrà poi soffermare è quello riguardante il tema dei presupposti delle richieste di intercettazioni connessi alle richieste di proroghe delle medesime. Dichiara poi di condividere l'opinione espressa dal senatore Zanettin in relazione alle cosiddette "intercettazioni a strascico", rispetto alle quali la più volte citata sentenza Cavallo (Corte di cassazione, sezioni unite, n. 51 del 2020) può rappresentare un buon punto di partenza per eventuali modifiche normative. Anche il rafforzamento della tutela delle comunicazioni telefoniche del difensore con il proprio assistito è questione sulla quale la Commissione dovrà aprire un *focus* nella stesura del documento finale avendo riguardo anche ai suggerimenti indicati dai rappresentanti delle Camere penali. Un tema, certamente più articolato, sul quale tuttavia appare indispensabile una riflessione, è quello dei protocolli per la certificazione delle aziende che operano le intercettazioni su mandato delle procure. Poiché dalle audizioni è scaturita la difficoltà di far svolgere questa attività, peraltro delicatissima, ad apparati dello Stato e dunque la difficoltà a superare la gestione privata di queste operazioni, ritiene che almeno una regolamentazione su un più complessivo controllo di queste società sia indispensabile. Altro tema rilevato nelle audizioni è quello delle traduzioni degli interpreti nel caso di intercettazioni di soggetti stranieri che si esprimono attraverso lingue o dialetti di difficile traduzione. Anche questo è un tema sottolineato nelle audizioni e che gli operatori del settore chiedono di affrontare. Si dichiara infine convinta che, dato il grande lavoro svolto dalla Commissione, il documento adeguatamente congegnato e contenente anche profili di riepilogo di tutto quello che le audizioni hanno messo in luce, potrà fornire spunti, sul piano della legislazione, non solo in questo momento ma anche per il futuro. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2", già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 10a e composto da 7 articoli.

L'articolo 1 del provvedimento istituisce per l'intera XIX Legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, col compito di accertare le misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che sia composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo presente in almeno in un ramo del Parlamento.

L'articolo 3 definisce in maniera puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, che riguardano i diversi aspetti della gestione - anche con riferimento ad eventuali responsabilità - della fase

dell'emergenza epidemiologica da SARS CoV-2 da parte delle autorità nazionali.

Di specifico interesse della Commissione giustizia sono in particolare le disposizioni che disciplinano i poteri ed i limiti della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti (articoli 4 e 5).

Con riferimento ai poteri ed ai limiti della Commissione, l'articolo 4 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (commi 1 e 2). Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti la Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (articolo 4, comma 3). Limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello bancario; per il segreto di Stato si applica la legge n. 124 del 2007 mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (articolo 4, comma 4). L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione, che, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, ha la facoltà di ottenere copie di atti e documenti processuali relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria ovvero altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti anche da parte delle pubbliche amministrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, che non può tuttavia essere opposto alla Commissione medesima (articolo 5, commi 1 e 3). La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto (articolo 5, comma 2) ma può in ogni caso stabilire quali atti e documenti non debbano comunque essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti altre istruttorie o inchieste in corso (articolo 5, comma 4).

L'articolo 6 prevede infine il vincolo del segreto, sanzionato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, per i componenti la Commissione e per il personale, anche con riferimento alla diffusione di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Per le parti di specifica competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone di esprimere un parere non ostativo.

Interviene nel dibattito, preannunciando la presentazione di un parere alternativo a quello non ostativo avanzato dal relatore, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che sottolinea le numerose criticità della proposta normativa. Ritiene innanzi tutto assolutamente carente il campo di indagine della Commissione d'inchiesta perché sono state escluse le Regioni che, come è noto, hanno cogestito con il Governo il periodo dell'emergenza pandemica dati i poteri che la Costituzione conferisce a questi soggetti in materia di sanità. Vi sono inoltre una serie di profili di dubbia costituzionalità, come quelli della verifica dell'urgenza dei decreti legge che il Governo ha adottato nel periodo dell'emergenza, che non sembrerebbero spettare ad una Commissione parlamentare d'inchiesta. Rinvia quindi al parere, pubblicato in allegato, per le ragioni della contrarietà che il suo Gruppo esprime sull'approvazione del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto dei senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore che risulta pertanto approvata, risultando quindi precluso il parere alternativo proposto dalla senatrice Lopreiato.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", d'iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato per l'esame in sede primaria alla Commissione 6a e composto da 20 articoli.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia risulta il Titolo II del disegno di legge, relativo a Procedimenti e Sanzioni.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le

norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio a pena di nullità, secondo quanto già previsto all'articolo 4, comma 1, lettera *f*) con riguardo alla delega per la revisione dello statuto del contribuente. Inoltre, con riguardo alle competenze della Commissione giustizia viene in rilievo il comma 1, lettera *f*), n. 1.9.2) in cui si prevede che il legislatore delegato, nell'introdurre misure per incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, potenzi gli effetti premiali dell'adesione al regime dell'adempimento collaborativo attraverso un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e misure specifiche di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie con particolare riguardo al reato di dichiarazione infedele e n. 2) in cui si prevede la possibilità per i soggetti di minori dimensioni di introdurre il concordato preventivo biennale.

Si segnala poi l'articolo 17 che disciplina i principi e i criteri direttivi per la revisione dei procedimenti del contenzioso tributario. Di particolare rilievo, per le parti di competenza della Commissione, è la lettera *c*) dell'articolo 1 nella quale si dispone la modificazione dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. In particolare, viene consentito al ricorrente di proporre opposizione all'esecuzione (articolo 615, comma 2, del codice di procedura civile) e opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 del codice di procedura civile) davanti al giudice tributario, ma solo nell'evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Di particolare interesse per la Commissione giustizia è poi l'articolo 18, riguardante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Il comma 1 dell'articolo 18 delinea principi e reca criteri direttivi per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali (lettera *a*), per le sanzioni penali (lettera *b*) e per le sanzioni amministrative (lettera *c*).

Riguardo agli aspetti comuni alle sanzioni tributarie amministrative e penali, nella lettera *a*) vengono posti tre obiettivi. Il primo obiettivo è di pervenire ad una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem*. Il secondo obiettivo è la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti: si tratta cioè di armonizzare i termini di estinzione per beneficiare della non punibilità o delle attenuanti con l'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale. Il terzo obiettivo consiste nella previsione che le sanzioni siano ridotte di entità o del tutto escluse, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

La lettera *b*), che fissa criteri e principi da adottare per le sole sanzioni penali, individua due criteri direttivi. Il primo di essi è di dare specifico rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili. Il secondo criterio direttivo è di dare specifico rilievo in sede penale alle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

La lettera *c*), contiene quattro criteri direttivi relativamente alle sanzioni amministrative. Il n. 1 della lettera *c*) individua come criterio quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurre il carico e allinearle agli *standard* di altri Paesi europei. Il n. 2 della lettera *c*) individua come criterio direttivo dell'intervento governativo quello di assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni. Quest'ultima finalità viene esplicitamente collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni che risulti coerente con quanto previsto al precedente numero 1). Il n. 3) stabilisce che la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni. Inoltre, si prevede una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

Il comma 2 dell'articolo 18 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995).

La lettera *a*) del comma 2 prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale. Gli obiettivi della razionalizzazione sono una maggiore semplificazione e una maggiore coerenza con i principi giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità alla gravità delle condotte.

La lettera *b*) del comma 2 è interamente dedicata all'introduzione di un nuovo illecito, denominato sottrazione, relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi. L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. Mediante l'innovazione recata dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18 si avrà una disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico che riguarderà espressamente ed esclusivamente il mancato assolvimento dell'accisa, a prescindere dal luogo di provenienza e/o di produzione del prodotto in oggetto.

La lettera *b*) numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale); la confisca delle cose che sono oggetto dell'illecito nonché di quelle che servono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. (Va altresì ricordato che la lettera *e*) del comma primo dell'articolo 266 del codice di procedura penale consente le intercettazioni per i delitti di contrabbando).

I suddetti principi e criteri direttivi relativi al nuovo illecito di sottrazione (compiuta o tentata) saranno applicati anche a prodotti diversi dal tabacco ma fiscalmente equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali (per l'individuazione di tali prodotti equiparabili, il riferimento normativo è agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del testo unico). Se i prodotti alternativi non contengono nicotina, possono aversi sanzioni amministrative invece che penali. Si prevede inoltre che sia disposta l'abrogazione delle disposizioni della citata legge n. 907 del 1942 e della legge n. 27 del 1951, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, che risultano superate a seguito dell'introduzione delle nuove norme recate dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 18.

La lettera *c*) del comma 2 risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera *c*) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise.

La lettera *d*) applica, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi, la cosiddetta "confisca per sproporzione", prevista dal vigente articolo 240-*bis* del codice penale. Si tratta della confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

La lettera *e*) del comma 2 introduce nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise.

Saranno applicate sanzioni amministrative, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito.

L'oggetto del comma 3 è la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Il comma è suddiviso in quattro lettere. Ai sensi della lettera *a*) del comma 3, la revisione, innanzi tutto, dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera *b*), con la disciplina del contrabbando di tabacchi contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale anche in coerenza con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando previste dal citato testo unico delle leggi doganali. Di conseguenza saranno comminabili contestualmente sia le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni doganali, sia quelle riguardanti il mancato assolvimento dell'accisa, la quale in occasione di un'importazione irregolare diventa esigibile. In base alla lettera *b*), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 79 e dell'articolo 82 del Codice Doganale dell'Unione Europea. In particolare, si prevede la razionalizzazione delle fattispecie sanzionatorie penali e la revisione delle sanzioni amministrative per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasione indicati dall'articolo 42 del Codice Doganale dell'Unione. Inoltre si prevede la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

La lettera *c*) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Con la revisione saranno introdotte soglie di punibilità, sanzioni minime o sanzioni proporzionali rispetto all'ammontare del tributo evaso ovvero alla gravità della condotta.

La lettera *d*) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-*sexdecies*, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo. Per effetto dell'integrazione, nelle ipotesi di mancato pagamento di diritti di confine dovuti il cui importo ammonti a più di centomila euro, alle sanzioni interdittive già previste si aggiungeranno l'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e commissioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Si segnalano, infine, le seguenti norme di interesse della Commissione: l'articolo 9 che tra i principi di delega della riforma prevede, al comma 1 lettera *d*), il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici ed in particolare la semplificazione della disciplina di bilancio prevista dal codice civile per le imprese di minori dimensioni nonché l'articolo 13, riguardante la disciplina dei giochi che al comma 2, lettera *d*) per contrastare il gioco illegale prevede l'estensione della disciplina antimafia alle procedure concessorie in tutti i gradi della filiera per soggetti interessati da questa attività.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(349) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento in esame mancano ancora due audizioni da svolgere in sede informale e che gli altri auditi hanno già messo a disposizione dei senatori della Commissione le memorie delle audizioni.

Chiede pertanto come si intenda procedere ovvero iniziare la discussione generale oppure attendere anche le ultime due audizioni, posto che non sarà sempre possibile svolgerle nelle prossime due settimane.

La Commissione conviene sull'opportunità di concludere il ciclo di audizioni prima di passare alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto si vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 25 luglio alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bise 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il relatore, senatore Potenti, ha illustrato il disegno di legge. Chiede pertanto si vi siano interventi in discussione generale.

La Commissione chiede di rinviare la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sul provvedimento si sono sostanzialmente svolte tutte le audizioni informali richieste dai Gruppi e che le memorie degli auditi sono a disposizione di tutti i senatori della Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) interviene per sottolineare come la maggioranza degli auditi abbiano convenuto sul fatto che la riforma operata dal precedente Governo non sia riuscita ad incidere adeguatamente, con il nuovo sistema di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura, sul ruolo svolto dalle correnti della magistratura giudicate a volte molto negativamente, altre volte come espressione di una libertà culturale e associativa che non può essere soppressa. Il tema centrale con il quale il disegno di legge a sua firma si deve confrontare è la compatibilità con l'articolo 104 della Costituzione del sorteggio temperato che il suo disegno di legge propone. Su questo tema le opinioni sono ovviamente divergenti ma molti dei professori di diritto costituzionale che la Commissione ha avuto modo di audire hanno sostenuto che il sistema proposto è ampiamente compatibile con la Costituzione ed è, sostanzialmente, rimasto l'unico sistema ancora non sperimentato per limitare o, più precisamente, cercare di attenuare il peso delle correnti che molti danni ha fatto alla magistratura e alla sua percezione nel Paese. Ferma restando la libertà di associazione dei magistrati che ritiene un elemento di ricchezza culturale non sopprimibile, giudica tuttavia negativamente il fatto che questo sistema elettivo conduca, in realtà a carriere precostituite proprio per come è strutturato. I magistrati eletti in sento al Consiglio superiore della magistratura quasi sempre devono rispondere ai propri elettori più che alle esigenze di amministrazione dell'organo nel quale sono eletti. Il sorteggio temperato che il disegno di legge in esame propone certamente non eliminerà completamente il problema del correntismo ma potrà, se non altro, temperare il sistema in modo che anche magistrati indipendenti dal sistema correntizio possano contribuire al funzionamento di un importante organo di rilevanza costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura.

Il **PRESIDENTE** ricorda incidentalmente come in alcune audizioni anche di magistrati si sia fatta una condivisibile distinzione tra correntismo culturalmente accettabile e cattivo correntismo determinato esclusivamente alla gestione del potere all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Il senatore **RASTRELLI** (*FdI*) sottolinea anzitutto come il percorso intrapreso dalla Commissione, con l'ampia platea di audizioni svolte, abbia valorizzato i lavori fin qui svolti e abbia messo in luce come il carrierismo abbia, in realtà, soppiantato il correntismo di carattere culturale trasformandoli in una tecnica di lottizzazione spartitoria delle carriere dei magistrati. Il "caso Palamara", ampiamente descritto dai *media*, ha rappresentato plasticamente questa realtà e mostrato come il correntismo senza alcuna idealità sia diventato pernicioso per tutta la magistratura. Pur senza volersi arrogare il diritto di dare al disegno di legge patenti di costituzionalità rispetto all'articolo 104 sottolinea che da molte audizioni è scaturito un giudizio positivo sulla compatibilità del sorteggio temperato con il dettato costituzionale ed è probabilmente l'unico metodo elettorale rimasto per provare a scardinare assetti di potere non più accettabili. Le modifiche apportate al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura dal precedente Governo non hanno sortito, da ultimo, gli effetti sperati, pertanto, il metodo proposto dal disegno di legge rappresenta davvero l'ultima *ratio* del legislatore per affermare la possibilità che qualche candidatura indipendente possa arrivare all'elezione in seno all'organo. Molti costituzionalisti auditi hanno sostanzialmente convalidato questo percorso normativo, adesso la scelta è squisitamente politica, nella consapevolezza che reazioni negative andranno messe in conto. Si dichiara infatti convinto che i magistrati nella loro grande maggioranza debbano essere difesi e le loro associazioni dovrebbero condividere questo obiettivo. Auspica pertanto che sul disegno di legge si proceda nel massimo coordinamento con il Governo per individuare un percorso condiviso per la sua approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DEL COMITATO RISTRETTO SULLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA E NUOVA CONVOCAZIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che, in considerazione dell'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, la seduta del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, già convocata al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Propone pertanto di convocare la seduta del Comitato giovedì, 20 luglio, al termine dell'Ufficio di Presidenza delle ore 9,15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE LOPREIATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La 2ª Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2»,

premesso che:

disegno di legge in esame stabilisce che il perimetro d'azione della Commissione d'inchiesta riguardi la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito precipuo di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

rientra tra i poteri attribuiti alla Commissione, lo svolgimento di indagini, la valutazione dell'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, anche nelle fasi iniziali e

successive della pandemia;
considerato che:

tra i compiti assegnati alla commissione di inchiesta vi sono anche quelli di: valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico; stimare e valutare l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19; accertare l'entità e valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e verificarne l'utilizzazione e l'efficacia;

è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle Regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato delle regioni; ogni eventuale quadro fattuale ricostruito da codesta Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dal disegno di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;

tale scelta appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma anche non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale. Ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria quanto per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali. Sul punto si segnala la capacità in mano alle Regioni relativamente all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;

nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi; istituire, pertanto, una commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

dubbi sorgono, in tal senso, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e dagli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato dei diversi Governi che si sono succeduti in costanza di pandemia ingenerando un vero e proprio atto d'accusa;

a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione - alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine - dalla legge istitutiva, dubbi sorgono circa la reale volontà della maggioranza proponente di utilizzare il prezioso istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

rilevato che:

nella percezione pubblica, la locuzione «Gestione dell'emergenza epidemiologica», non definendo né il perimetro temporale, né i soggetti coinvolti dall'inchiesta, nei fatti include il periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, e - soprattutto - coinvolge tutti i soggetti (Governo, regioni, aziende sanitarie, comuni, etc.) e riguarda tutti i processi decisionali (politici, organizzativi, gestionali, amministrativi, clinici); è utile ricordare, infatti, che nel periodo sopra considerato si sono avvicendati tre Governi (Conte II, Draghi e Meloni) di cui solo i primi due durante il periodo dello Stato di emergenza (31/01/2020-31/03/2022) ovvero il Governo Conte II per 379 giorni e il Governo Draghi per 411 giorni; l'evoluzione della pandemia durante il Governo Conte II ha visto il susseguirsi di due ondate e l'avvio della campagna vaccinale. Con il Governo Draghi è proseguita la campagna vaccinale e si sono

verificate cinque ulteriori ondate. Infine, durante il Governo Meloni è proseguita la campagna vaccinale, in particolare relativamente alla somministrazione di quarte e quinte dosi; come rilevato in sede di audizione di esperti, molteplici sono anche le criticità insite negli stessi compiti attribuiti alla commissione d'inchiesta. Preliminarmente, alcuni compiti hanno una fattibilità minima o nulla per varie ragioni: dati assenti, insufficienti o di scarsa qualità; impossibilità di definire relazioni causa-effetto; complessità dei raffronti con altri paesi; elevato grado di soggettività del giudizio. Vi è, quindi, un'imprescindibile difficoltà di esprimere *ex post* giudizi su decisioni determinate da una situazione di emergenza mai sperimentata in passato; non vi sono allo stato attuale ancora evidenze probatorie che possano essere considerate eventualmente insufficienti o contraddittorie, tali da giustificare l'intervento della commissione d'inchiesta; sul punto vi è anche da segnalare che il tribunale dei ministri ha archiviato le posizioni dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza indagati nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima fase della pandemia in Val Seriana. I giudici hanno accolto la richiesta di archiviazione "perché il fatto non sussiste", sposando la linea della Procura di Brescia che aveva sollevato una serie di ragioni e di fatto che hanno smontato l'ipotesi accusatoria dei colleghi di Bergamo. Secondo i giudici, "non è configurabile il reato di epidemia colposa in forma omissiva in quanto la norma in questione abbraccia la sola condotta di chi per dolo o per colpa diffonde germi patogeni e quindi la responsabilità per omesso impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire risulta incompatibile con la natura giuridica del reato di epidemia"; valutato che:

alla lettera g) dell'articolo 3 erroneamente si attribuiscono alla così detta *task force*, istituita presso il Ministero della salute, compiti completamente diversi da quelli effettivi, ovvero l'essere "incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus" in luogo "del compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e di supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità" come, del resto, si evince dall'atto relativo al suo insediamento; appare quantomeno fuorviante quanto previsto alla lettera v) del medesimo articolo 3 laddove si estende il potere della commissione di inchiesta alla verifica di legittimità dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. Controllo che ovviamente non è di competenza di una commissione di inchiesta bensì del Presidente della Repubblica ovvero del vaglio di legittimità della Corte Costituzionale. Un eventuale approvazione del disegno di legge senza l'espunzione di tale norma potrebbe creare i presupposti per un eventuale giudizio di costituzionalità;

le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente - sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

al contrario, le commissioni di inchiesta dovrebbero assumere una impostazione «mite» dei loro poteri, derivante da un lato dall'oggetto delle loro indagini - quelle materie di «pubblico interesse» che dovrebbero collocarsi (costitutivamente) fuori dalla logica maggioranza-opposizione - e, dall'altro, dai criteri che sottostanno alla loro composizione, per le ragioni esposte in premessa, si esprime parere contrario.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 28 (ant., Sottocomm. pareri) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023**

28ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 8,50.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati nelle sedute del 18 e 19 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 108 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Rappresenta che il provvedimento è teso ad estendere il regime agevolato delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio della libera professione entro la competenza di valore del giudice di pace. Tali sgravi sono concessi anche in termini di riduzione del contributo unificato nei processi civili, amministrativi e tributari.

Per quanto di competenza, in relazione alla prospettiva di minor gettito emergente dal provvedimento in titolo, considerato che la relazione illustrativa asserisce che l'esenzione dalle spese di giustizia sarebbe ampiamente compensata dagli effetti della misura proposta, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata che ne certifichi la non onerosità.

La sottosegretaria SAVINO conviene di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La relatrice [PAITA](#) (Az-IV-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica precisa che l'Italia è tra i Paesi firmatari della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza dal 1979 e ha ratificato l'atto nel 1982. L'Italia è tenuta, pertanto, già da diversi anni ad assolvere agli obblighi derivanti dai contenuti del Protocollo, sia in termini di

monitoraggio delle emissioni, che di scambio dei dati e di riduzione delle emissioni al fine di assicurare il rispetto dei target assegnati al Paese dalle direttive vigenti. Ai fini del rispetto dei *target* stabiliti per il 2030, l'Italia, ai sensi del decreto legislativo del 30 maggio 2018 n. 81, ha predisposto un Programma nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA). L'attuazione del PNCIA e delle misure di riduzione aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente sarà sostenuta economicamente dall'apposito fondo stabilito dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021. Per quanto di competenza, segnala che appare opportuno conoscere quali siano le misure aggiuntive necessarie per raggiungere i target, al fine di verificare se le risorse previste a legislazione vigente dal citato fondo siano congrue. Relativamente alla partecipazione degli esperti nazionali alle riunioni dell'Organo esecutivo rileva che occorre acquisire conferma che non siano previste riunioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal Piano di Lavoro della Convenzione e che possa conseguentemente procedersi con le risorse economiche disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, che viene resa disponibile, rilevando l'assenza di oneri connessi al provvedimento, su cui non vi sono osservazioni da parte del Governo. La relatrice [PAITA](#) (*Az-IV-RE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, nel presupposto che non sono previste riunioni aggiuntive dell'Organo esecutivo rispetto a quelle stabilite dal Piano di lavoro della Convenzione."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata.

(727) Deputati MULE' e Laura CAVANDOLI. - Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce e nel presupposto della avvenuta conferma da parte del Governo della sussistenza delle risorse a valere sul Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale della popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti del Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo e degli approfondimenti svolti, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 1, comma 2, viene ribadito che il disegno di legge subordina l'attribuzione di ulteriori funzioni nelle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e costi e fabbisogni standard; con riferimento all'articolo 2, viene rappresentato che, attraverso il riferimento agli organi parlamentari, si intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione di quali siano i predetti organi; con riferimento all'articolo 3, viene rappresentato che la mancata

specificazione delle Commissioni competenti intende rispettare l'autonomia delle singole Camere nella definizione degli organi competenti; con riferimento all'articolo 4, comma 1, viene confermato che la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rimessa alla competenza della Commissione paritetica di cui al comma 5, dovrà obbligatoriamente tenere conto dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, come determinati in attuazione del disegno di legge in titolo, per le materie o ambiti di materie riferibili ai LEP e delle risorse a legislazione vigente per le restanti materie o ambiti di materie; in relazione all'articolo 5, comma 1, con riferimento alla Commissione paritetica Stato-Regione, viene confermato che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna intesa con la regione richiedente e che, in base anche a quanto evidenziato nella relazione tecnica, in favore dei componenti della stessa è esclusa la corresponsione di qualsiasi indennità, diaria, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Viene inoltre confermato che al funzionamento della predetta Commissione si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Circa la preoccupazione di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali nell'ipotesi di massiccio trasferimento di funzioni in favore di un consistente numero di regioni, viene ritenuto che sul punto non possa essere operata una valutazione *ex ante*, che prescindendo dalla concreta individuazione delle funzioni e delle regioni interessate. Viene ribadito che, in ogni caso, il comma 2 dell'articolo 5 precisa che il finanziamento delle funzioni trasferite è assicurato attraverso la compartecipazione a uno o più tributi erariali nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, tenuto conto che il numero di funzioni oggetto di trasferimento è limitato in base a quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, che circa il 70 per cento della compartecipazione IVA delle Regioni a statuto ordinario è già destinato alla copertura del fabbisogno sanitario, viene sostenuto che la previsione generale di una compartecipazione al gettito di tributi erariali, tra cui l'IRPEF, che rappresenta il principale tributo in termini di gettito, sembra poter far venire meno il rischio di eventuali incapienze.

Con riguardo alla eventualità che le regioni con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale possano avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive, viene rappresentato che non può essere effettuata alcuna valutazione *ex ante*. Viene quindi affermato che ciascuna valutazione in termini di impatto potrà essere svolta solo al momento della definizione dei LEP e delle risorse finanziarie occorrenti e sulla base delle singole iniziative regionali. In ogni caso, la diversa distribuzione territoriale della base imponibile dei tributi erariali che saranno compartecipati potrebbe essere colmata mediante l'attribuzione a ciascuna regione richiedente di aliquote di compartecipazione al gettito di tributi erariali di entità differente.

Con riguardo all'incidenza del ciclo economico sul gettito del tributo erariale, che a sua volta influenza le risorse attribuite mediante compartecipazione, si fa preliminarmente presente che l'articolo 5 disciplina esclusivamente le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, ossia in modo tale che il trasferimento di funzioni sia neutrale per lo Stato e per le Regioni sulla base del quadro economico-finanziario noto al momento del trasferimento stesso. Ciò posto, occorre valutare la possibilità di un richiamo esplicito nelle intese al rispetto del dettato previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012 - laddove, nello specifico, prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7 del disegno di legge in esame attribuisce alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, il compito di procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio, in quanto, così

come avviene per il finanziamento del sistema sanitario nazionale, il meccanismo di finanziamento delle funzioni trasferite deve assicurare, in coerenza con le decisioni della giurisprudenza costituzionale, le risorse necessarie allo svolgimento dei servizi nel rispetto dei LEP.

Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, viene ribadito che la finalità del ricorso alle compartecipazioni è quello di assicurare alle regioni interessate dalle intese il finanziamento delle funzioni trasferite nel limite necessario ad assicurare i relativi LEP: pertanto, eventuali margini di manovrabilità per assicurare livelli di servizio superiori ai LEP, potranno essere eventualmente recuperati dalle singole regioni nel rispetto della propria autonomia di spesa nell'ambito delle entrate e dei tributi propri delle regioni. Viene poi affermato che la criticità in tema di ridotto margine di manovrabilità può essere positivamente superata tenendo conto del fatto che le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono espressamente previste dall'articolo 119, comma 2, della Costituzione il quale dispone, da un lato, che le regioni "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri", in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dall'altro "dispongono di compartecipazioni" al gettito di "tributi erariali riferibile al loro territorio": le compartecipazioni rappresentano, quindi, uno strumento idoneo al fine di soddisfare i profili organizzativi e funzionali del regionalismo differenziato. Viene, infine, osservato che l'attuazione dell'autonomia differenziata potrà assumere modalità diverse per le varie Regioni, con la conseguenza che per attribuire le necessarie risorse finanziarie potrebbero essere previste aliquote differenziate di compartecipazione al gettito di tributi erariali per ciascuna Regione; con riferimento all'articolo 6, viene evidenziato che, come indicato all'articolo 1, la finalità principale del provvedimento resta quella di assicurare la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, viene rappresentato che l'attribuzione di funzioni da parte delle regioni agli enti locali andrà necessariamente correlato al trasferimento delle relative risorse; con riferimento all'articolo 7, viene confermato che alle attività di verifica e monitoraggio su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei LEP, si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 7, viene condivisa l'esigenza che l'informativa degli esiti della valutazione annuale della Commissione Paritetica ivi prevista sia trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento. Circa la richiesta di chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria della stessa Commissione, si ritiene che la valutazione finanziaria in parola debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'Intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. In altri termini, non potrebbe in ogni caso avere corso una revisione delle risorse conseguente alla verifica delle Commissioni paritetiche che determini maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, senza il previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie con specifico provvedimento normativo, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 196 del 2009; con riferimento all'articolo 8, viene richiamato preliminarmente quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo 4; viene inoltre segnalato che, ai sensi della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la determinazione dei LEP "deve avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente". Da quanto sopra richiamato emerge, pertanto, che i LEP andranno determinati con riferimento all'intero territorio nazionale, senza distinzione alcuna tra regioni che concludano o non concludano le intese, e che la loro effettiva portata ai fini del finanziamento delle relative funzioni è subordinata alla disponibilità in bilancio delle risorse occorrenti per assicurarli comunque su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che possano essere esercitate da Amministrazioni centrali o da Regioni. In tal senso, il comma 3 dell'articolo 8 va interpretato non in termini obbligatori di conferma delle risorse storiche previste a livello di ciascuna regione per le funzioni potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, quanto di obbligo ad assicurare le risorse finanziarie occorrenti per garantire i LEP in ciascun territorio regionale, con conseguente eventuale revisione dei meccanismi di riparto delle risorse.

Circa, infine, quanto rappresentato in ordine alla possibilità che, in presenza di un massiccio trasferimento di funzioni riferibili ai LEP e nell'impossibilità di ridurre la spesa per i LEP nelle altre regioni non differenziate, si verifichi l'insorgenza di oneri aggiuntivi da coprire debitamente, e le voci di spesa su cui lo Stato potrebbe agire per individuare possibili risparmi, da utilizzare a copertura, sarebbero in numero inferiore rispetto a quelle precedenti al trasferimento, viene richiamata l'attenzione sulla circostanza che l'eventuale impossibilità di riduzione delle voci di spese non discenderebbe dal trasferimento delle funzioni, quanto dalla determinazione dei LEP e riguarderebbe l'intero territorio nazionale. Alla luce della ridefinizione del quadro della *Governance* economica europea e delle relative regole fiscali, viene rappresentato che occorrerà integrare il disegno di legge con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata, come già previsto per le altre regioni (ivi incluse quelle a statuto speciale); con riferimento all'articolo 9, viene confermato che la disposizione riveste carattere programmatico e ricognitivo e che, pertanto, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, e viene condivisa l'opportunità di estendere l'obbligo informativo ivi previsto anche al Parlamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: in relazione all'articolo 3, comma 2, su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi richiamato, sia espressamente previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; in relazione all'articolo 5, comma 1, siano aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."; in relazione all'articolo 5, comma 2, sia inserito un esplicito richiamo al rispetto, nell'intesa, a quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, laddove prevedono il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni: in relazione all'articolo 7, comma 5, si rappresenta che la valutazione degli oneri finanziari ivi prevista debba necessariamente avere una portata ricognitiva e che l'eventuale revisione delle risorse che ne dovesse derivare, dovrebbe essere disciplinata comunque nell'ambito dell'intesa e compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio; all'articolo 7, comma 5, ultimo periodo, si valuti di prevedere che l'informativa della Commissione paritetica degli esiti della valutazione annuale degli oneri finanziari venga trasmessa, oltre che alla Conferenza unificata, anche al Parlamento; con riguardo all'articolo 8, in relazione alla ridefinizione del quadro della *governance* economica europea e delle relative regole fiscali, si rappresenta l'esigenza di integrare il provvedimento in esame con una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali potrà essere definito il concorso alle manovre di finanza pubblica anche delle regioni ad autonomia differenziata; all'articolo 9, comma 2, si valuti di prevedere che l'obbligo informativo del Governo nei confronti della Conferenza unificata abbia come destinatario anche il Parlamento."

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il ministro CALDEROLI dichiara di concordare con le osservazioni, i rilievi e le condizioni proposte nella bozza di parere illustrata. Si riserva a riguardo di verificare i temi già trattati nelle proposte emendative all'esame della Commissione di merito, ai fini della presentazione di appositi emendamenti dei relatori, in relazione ai profili posti sia dalle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia dalle osservazioni rese con il parere.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) rileva la necessità di approfondire i temi posti dal parere illustrato, occorrendo garantire congrui tempi per vagliare attentamente i contenuti della proposta di parere illustrata. Sottolinea al riguardo la presenza di specifiche condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, occorrendo in particolare alla luce di tali condizioni garantire il giusto tempo per l'approfondimento di tutti gli aspetti tecnici del parere da rendere sul provvedimento in esame.

La senatrice [PAITA](#) (*Az-IV-RE*) esprime apprezzamento per i segnali di attenzione che risultano emergere alla luce della proposta di parere illustrata. Evidenzia tuttavia, associandosi ai rilievi del senatore Manca, la necessità di un più ampio approfondimento sui contenuti del parere, che comunque registra dei passi in avanti rispetto ai temi in esame.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) segnala l'esigenza di tempi congrui per l'esame del parere illustrato in data odierna. Evidenzia inoltre le criticità sul piano economico-finanziario connesse alla riforma, che non risultano risolte nè approfondite come dovuto, in relazione alla gravità dei problemi connessi all'attuazione dell'autonomia differenziata. Sottolinea la rilevanza delle stesse condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione previste nella proposta di parere, su cui sorprende l'avviso favorevole del medesimo Esecutivo, mentre occorrerebbe svolgere un'ulteriore riflessione nel senso di modificare il testo del disegno di legge. Richiamando il dato dell'imminente costituzione degli organi bicamerali inerenti il federalismo fiscale e gli affari regionali, evidenzia come tali sedi parlamentari potranno costituire il luogo dei necessari approfondimenti sulla riforma, non sussistendo ragioni per affrettare i tempi del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda come la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva sul disegno di legge, all'esame di un'altra Commissione nel merito, al pari di tanti altri pareri che la Commissione è chiamata ad esprimere in sede consultiva. Sottolinea quindi il carattere strumentale della richiesta di un rinvio dei tempi da parte delle forze di opposizione, mentre evidenzia i notevoli passi avanti compiuti con la proposta di parere illustrata, frutto degli approfondimenti svolti in questi mesi di esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, alla luce delle richieste avanzate e considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di convocare un Ufficio di Presidenza al termine dei lavori dell'Aula per la giornata odierna.

Dopo un intervento della senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) volto a chiedere chiarimenti sulla effettiva esigenza della convocazione di un Ufficio di Presidenza, la senatrice [PAITA](#) (*Az-IV-RE*) evidenzia come non risultino comunque sussistere le condizioni per l'espressione del parere nella giornata di oggi, atteso che il necessario approfondimento, richiesto da più parti, deve vedere riconosciuti tempi congrui.

Il PRESIDENTE propone quindi di convocare un Ufficio di Presidenza al termine dei lavori dell'Assemblea al fine di esaminare tutti i profili emersi, nonché di anticipare la seduta di domani alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, mercoledì 2 agosto 2023, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 1º agosto 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre 2023.](#)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e altri. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.